

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2002

che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/41/CE al fine di prorogare talune misure di tutela e disposizioni dettagliate concernenti la peste suina classica in Spagna

[notificata con il numero C(2002) 618]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/162/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾, in particolare gli articoli 10, paragrafo 1, lettera b) e 11, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Nella regione spagnola della Catalogna si sono verificati alcuni focolai di peste suina classica.
- (2) La Spagna ha adottato le misure previste nell'ambito della direttiva 2001/89/CE.
- (3) In relazione a tali focolai della malattia, la Commissione ha adottato: i) la decisione 2001/925/CE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/31/CE ⁽⁵⁾, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna; ii) la decisione 2002/33/CE ⁽⁶⁾ relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio; e iii) la decisione 2002/41/CE ⁽⁷⁾, che stabilisce modalità supplementari per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica.
- (4) Alla luce dell'evolversi della situazione nella zona interessata della Spagna, è opportuno prorogare le misure e

le condizioni adottate nonché modificare di conseguenza le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/41/CE.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 8 della decisione 2001/925/CE:

- a) la data «20 febbraio 2002» è sostituita dalla data «20 marzo 2002»;
- b) la data «28 febbraio 2002» è sostituita dalla data «31 marzo 2002».

Articolo 2

All'articolo 2 della decisione 2002/33/CE la data «28 febbraio 2002» è sostituita dalla data «31 marzo 2002».

Articolo 3

All'articolo 4 della decisione 2002/41/CE la data «28 febbraio 2002» è sostituita dalla data «31 marzo 2002».

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 339 del 21.12.2001, pag. 56.⁽⁵⁾ GU L 13 del 16.1.2002, pag. 31.⁽⁶⁾ GU L 13 del 16.1.2002, pag. 35.⁽⁷⁾ GU L 19 del 22.1.2002, pag. 47.